

Registro Generale N. 000086/2023 del 23/02/2023

**Determinazione del Dirigente del
Settore S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Procedimento penale n. 5296/19 R.G.NR. - 1937/22 R.G. Tribunale di Modena - Conferimento di incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio del Comune di Carpi, citato quale responsabile civile, nonché di adempimenti connessi. CIG - Z463A07288

Richiamato quanto espresso nelle premesse della deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 16/01/2023, ed in particolare che:

“con raccomandata A/R del 06.04.2022, in atti al protocollo generale al n. 21840 del 07.04.2022, è stato notificato al Comune di Carpi, in qualità di persona offesa, decreto di fissazione dell’udienza preliminare (Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Modena), nell’ambito del procedimento penale rubricato al n. 5296/19 R.G.NR.- 993/22 R.G. G.I.P;

- l’Amministrazione comunale ha ritenuto, in quella fase, di non costituirsi parte civile in quanto, a fronte della ricostruzione dei fatti operata dal Pubblico Ministero si è posto, viceversa, l’esito delle verifiche svolte in sede di istruttoria interna, confluito nel fascicolo processuale in allegato (All. 1) ad Annotazione di PG del 27 luglio 2021, che non evidenzia profili di sostanziale irregolarità negli atti amministrativi assunti e citati nei capi di imputazione; tale oggettiva difformità di approccio alla complessa materia che caratterizza i profili di natura edilizia/urbanistica oggetto del pendente processo penale ha reso opportuno, anche per non esporre l’amministrazione a gravosi ed inutili costi di assistenza legale, differire la decisione di esercitare l’azione risarcitoria mediante la costituzione di parte civile, all’esito dell’udienza preliminare e quindi al pronunciamento del GUP in ordine alla rilevanza penale delle condotte prospettate dalla Procura di Modena nella richiesta di rinvio a giudizio; tale scelta è stata assunta in coerenza con le regole del processo penale e ai termini, al tempo previsti, per la costituzione di parte civile;

- con raccomandata A/R del 10.10.2022, in atti al protocollo generale al n. 67003 del 12.10.2022, è stato notificato, al Comune di Carpi, con riferimento al procedimento penale rubricato al n. 5296/19 R.G.NR.- 993/22 R.G. G.I.P, il decreto che dispone il giudizio, decreto con il quale è stata disposta l’udienza dibattimentale del giorno 17 gennaio 2023 (udienza di smistamento) davanti al Tribunale di Modena in composizione collegiale;”

“con determinazione del Segretario Generale n. 001110 del 28/12/2022, si è provveduto ad affidare, in ragione delle motivazioni esposte nella relazione agli atti del protocollo riservato al n. 84977 del 28/12/2022, il servizio di consulenza legale, di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), n. 2), del D.lgs. 50/2016, fornita in preparazione del procedimento penale 5296/19 R.G.NR.- 993/22 R.G. G.I.P Tribunale di Modena, all’Avv. Giacomo Nanni del Foro di Bologna, con studio in Via Barberia, 30 - 40123 - Bologna, p.iva 04056851209, appartenente allo Studio Legale Bricola – Associazione professionale;”

“all’Avvocato affidatario del servizio di consulenza legale di cui sopra, è stato, in particolare, richiesto parere avente ad oggetto una valutazione circa le determinazioni maggiormente rispondenti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

all'interesse pubblico in relazione all'eventuale intervento dell'Ente, tramite costituzione di parte civile, nell'ambito del processo penale rubricato al n. 5296/2019 R.G.N.R. e 993/2022 R.G.I.P. avanti il Tribunale in Composizione Collegiale di Modena, tenendo conto della concreta eventualità che, nel medesimo processo, il Comune di Carpi sia citato quale responsabile civile (...)”;

Considerato che, visto il parere del legale incaricato, acquisito al prot. riservato n. 1412 del 10.01.2023, e successivo *addendum*, acquisito al prot. riservato n. 1979 del 12.01.2023, nella sopra richiamata deliberazione si rammentava come:

- la scelta di non costituzione di parte civile non avrebbe pregiudicato *“la possibilità, per l'Ente, di esperire, in ragione dei potenziali danni derivanti da fatto-reato, autonoma azione civile in sede propria, assumendo i necessari contegni interruttivi della prescrizione”*, né avrebbe precluso *“la possibilità per la Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di proporre autonoma azione risarcitoria”*;
- apparisse concreta la possibilità di citazione a responsabile civile dell'Ente;
- fossero state trasmesse alle Compagnie Assicuratrici, tramite il broker, le opportune segnalazioni relative alle richieste risarcitorie pervenute;

Richiamate le risultanze del citato parere legale, acquisito al prot. riservato n. 1412 del 10.01.2023, che, sulla base di ampia disamina oggettiva dei fatti e degli atti, al tempo, presenti nel fascicolo e delle connesse e conseguenti valutazioni in ordine alle opzioni di intervento, volontario e/o a richiesta, nel processo, concludeva considerando più coerente e in linea con l'istruttoria condotta la scelta di non costituirsi parte civile e di partecipare al processo quale responsabile civile, laddove il Comune di Carpi fosse in tal senso chiamato dalla difesa delle parti civili;

Considerato che, nella già richiamata deliberazione n. 2 del 16/01/2023, la Giunta definiva di non costituirsi parte civile nel processo penale di cui in oggetto e dava mandato *“al Segretario Generale di assumere, tempestivamente, ogni opportuna iniziativa al fine di intervenire, a fini interruttivi, sulla possibile prescrizione del fatto potenzialmente cagionante il danno, riservandosi, (...), in funzione dell'andamento e/o degli esiti del processo penale, e di eventuali giudizi avanti alla Corte dei Conti, ogni utile azione per la tutela degli interessi dell'Ente in relazione, ove ne ricorrano i presupposti, alle dovute azioni risarcitorie avanti al Giudice Civile”*;

Considerato che

- in data 31 gennaio 2023, agli atti al protocollo comunale al n. 7093, pari data, sono stati notificati al Comune di Carpi il verbale dell'udienza di smistamento tenutasi il 17/01/2023 ed il decreto di citazione del responsabile civile nel procedimento di cui in oggetto;
- in data 16/02/2023 è pervenuto il riscontro della Compagnia assicurativa in merito, acquisito al prot. 11634 del 16/02/2023;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 21/02/2023, la Giunta medesima, in ragione di quanto espresso nelle relative premesse, tra cui la necessità di *“costituirsi nel processo penale, in qualità di responsabile civile, nelle forme e nei termini di cui all'art. 84 c.p.p.”*, al fine di *“tutelare le ragioni dell'Ente e realizzare l'interesse a intervenire sulle pretese avanzate dalle parti civili”*:

- autorizzava *“il Sindaco del Comune di Carpi, per le motivazioni indicate in premessa, quale*

legale rappresentante pro tempore dell'Ente, a costituirsi nel giudizio n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena quale Responsabile civile, con la rappresentanza e difesa di avvocato patrocinatore esterno, conferendo all'incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, nonché la facoltà di nominare altri avvocati e procuratori o di eleggere diverso domicilio”;

- *dava mandato “al Segretario generale di attivare tutte le procedure necessarie e conseguenti alla presente deliberazione in merito al conferimento dell'incarico di difesa in giudizio, nonché degli adempimenti connessi, con particolare riferimento alle iniziative necessarie ai fini interruttivi della possibile prescrizione del fatto potenzialmente cagionante il danno, in termini urgenti, nonché di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, tenendo conto dell'opportunità di avvalersi dell'Avv. Giacomo Nanni, del Foro di Bologna, con studio in Via Barberia, 30 - 40123 - Bologna;”*

Evidenziata conseguentemente la necessità di conferimento dell'incarico di assistenza e rappresentanza legale in giudizio, nonché nel connesso procedimento interruttivo della possibile prescrizione del fatto potenzialmente cagionante il danno, rispetto all'imputato per eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, ciò in ragione della sopra richiamata citazione a responsabile civile del Comune di Carpi e della determinazione di non costituirsi parte civile nel processo;

Dato atto che

- presso il Comune di Carpi non è presente un ufficio di Avvocatura civica e che pertanto si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio;
- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, la missione 2.4 Conferimento incarichi a legali esterni e gestione del contenzioso (esclusa la rappresentanza in giudizio) è affidata al servizio Segreteria generale e affari istituzionali;
- nell'organigramma dell'ente, approvato con medesima deliberazione sopra citata, il Servizio Segreteria generale e affari istituzionali è incardinato presso il Segretario Generale;

Ritenuto che il servizio legale di cui in oggetto rientri tra quelli individuati dall'art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per i quali è prevista l'applicazione del decreto medesimo;

Evidenziato che

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 4 del d.lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui all'art. 17 si applica l'art. 4, il quale prevede che “*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ((dei contratti attivi,)) esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*”;
- i par. 3.1.1. e 3.1.2. delle linee guida Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, esplicano l'applicazione dei suddetti principi all'affidamento di servizi legali;
- ai sensi dei par. 3.1.4. e 3.1.4.1. “*3.1.4 L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti*

pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

3.1.4.1 Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;"

Ribadito che con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 1110 del 28/12/2022, ad oggetto "Procedimento penale 5296/19 R.G.NR.- 993/22 R.G. G.I.P. - Affidamento di servizio di consulenza legale di cui all'art. 17, comma 1, lett d), n. 2), d.lgs. n. 50/2016. CIG Z80394ED3A" veniva affidato il servizio di consulenza legale, di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2), del D.lgs. 50/2016, fornita in preparazione del procedimento penale 5296/19 R.G.NR.- 993/22 R.G. G.I.P Tribunale di Modena, all'Avvocato Giacomo Nanni del Foro di Bologna, a seguito di apposita richiesta di preventivi a plurimi studi legali;

Dato atto che

- dal curriculum vitae del professionista, di cui al protocollo n. 84011 del 23/12/2022, emergono trentennale esercizio della professione forense in ambito penale presso lo Studio Legale Bricola – Associazione Professionale, di cui il professionista è uno dei fondatori, anche con riferimento a reati in materia edilizia, nonché plurima assistenza per Enti Locali;
- in data 17/02/2023 è pervenuto preventivo (prot. 12088 del 18/02/2023), a riscontro di apposita richiesta prot. 11783 del 16/02/2023, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti, da parte del legale medesimo, per l'attività di assistenza del Comune di Carpi, citato quale Responsabile civile, nel procedimento penale 5296/19 R.G.NR. – 1937/2022 – R.G. Tribunale di Modena, avanti al Tribunale medesimo e di relativa rappresentanza in giudizio, nonché di adempimenti connessi;
- tale preventivo stima un costo lordo complessivo del servizio di € 20.713,67 comprensivo di compenso € 14.196,00, spese generali del 15% € 2.129,40, contributo previdenziale CPA del 4% € 653,02 e IVA del 22% € 3.735,25 ed è dettagliatamente articolato con riferimento alle fasi del processo e ai criteri di cui al DM 147/2022;

Considerato che il suddetto preventivo risulta essere congruo in relazione alla natura, complessità, delicatezza del processo e delle questioni giuridiche trattate nonché in funzione della rilevanza delle richieste risarcitorie avanzate contro il Comune di Carpi, citato quale Responsabile civile;

Dato atto che l'acquisizione del servizio non rientra nel Programma biennale in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a 40.000 € nel biennio;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione (allegato A);

Considerati

- la consequenzialità e complementarietà dell'attività richiesta per la tutela in giudizio del Comune di Carpi, citato quale Responsabile civile nel processo di cui in oggetto, rispetto all'attività esperita in esecuzione della determinazione n. 1110 del 28/12/2022, di affidamento

del servizio di consulenza legale, di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2), del D.lgs. 50/2016, fornita in preparazione del procedimento penale 5296/19 R.G.NR.- 993/22 R.G. G.I.P Tribunale di Modena;

- l'esito positivo della prestazione svolta dal legale in esecuzione della determinazione n. 1110 del 28/12/2022, testimoniato dal coerente e conforme approccio processuale assunto dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 2/2023;
- i benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, connessi alla compiuta conoscenza del contesto e del fascicolo del PM, da parte del Professionista;
- il curriculum vitae del Professionista, di cui al protocollo n. 84011 del 23/12/2022, dal quale emergono trentennale esercizio della professione forense in ambito penale presso lo Studio Legale Bricola – Associazione Professionale, di cui il professionista è uno dei fondatori, anche con riferimento a reati in materia edilizia, nonché plurima assistenza per Enti Locali;
- la congruità dell'importo previsto nel preventivo di cui al prot. 12088 del 18/02/2023;

Ritenuto conseguentemente opportuno, in ragione dell'intervenuta citazione a responsabile civile sopra richiamata, nonché della necessità di procedere al contegno interruttivo della possibile prescrizione rispetto all'imputato, procedere all'individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, conferendo al legale incaricato i più ampi poteri di rappresentanza e difesa, di nominare altri avvocati e procuratori (sostituti processuali) o di eleggere diverso domicilio;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 stabilito dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di bilancio 2023 (G.U. 29 dicembre 2022 n. 303);

Richiamati i seguenti documenti, nelle versioni aggiornate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria.";

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, con l'affidamento dell'incarico legale all'Avv. Giacomo Nanni del Foro di Bologna, con studio in Via Barberia, 30 - 40123 – Bologna, p.iva 04056851209, appartenente allo Studio Legale Bricola – Associazione professionale, in ragione delle sopra esposte motivazioni;

Esaminati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in materia di compensi per la professione forense;
- il d.m. 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.

55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", le cui tabelle con i nuovi parametri (che sostituiscono integralmente quelle allegato allo stesso d.m. n. 55/2014) sono entrate in vigore il 23 ottobre u.s. e si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente a tale data;

Dato atto che il CIG assegnato dall'ANAC è il n. Z463A07288, con oggetto "Assistenza e rappresentanza in giudizio proc. pen. n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena";

Considerato che

- è stata acquisita, agli atti del protocollo comunale al n. 12088 del 18/02/2023, l'autocertificazione di possesso dei requisiti richiesti, con indicazione degli estremi assicurativi;
- nello schema di disciplinare allegato viene previsto l'assolvimento degli oneri di bollo a carico del professionista incaricato;
- sono stati effettuati, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti e che rimangono pendenti le evasioni, da parte degli enti competenti, di due richieste di verifiche su altrettanti requisiti;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti, nelle versioni aggiornate,

- d.lgs. 18/8/2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- d.lgs. n. 165/2001;
- d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 4, 17 e allegato IX;
- d.l. n. 78/2009 (convertito il l. n. 102/2009), art. 9, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- l. 13 agosto 2010, n. 136 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", art. 3;
- d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in particolare gli artt. 23 e 37, nonché l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di obblighi di pubblicazione;
- linee guida ANAC n. 12, approvate con del. 907/2018, in materia di affidamento dei servizi legali e linee guida ANAC in materia di obblighi di pubblicazione, approvate con del. 1310/2016;
- regolamento dei contratti, approvato con delibera Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015;
- regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018;
- regolamento degli uffici e servizi del Comune di Carpi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 11/02/2013;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna,

n. 241/2021INPR, del 16/11/2021, ed in particolare il par. 5.1.3;

Determina

- **di affidare**, in ragione delle motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016, l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Carpi, citato quale Responsabile civile, nel procedimento penale n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena, nonché di assunzione delle iniziative necessarie ai fini interruttivi della possibile prescrizione rispetto all'imputato, per eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, da realizzarsi in collaborazione con il Servizio competente del Comune di Carpi, incarico dettagliatamente descritto e specificato negli artt. 2 e 3 del disciplinare di incarico (**allegato A**), all'Avv. Giacomo Nanni del foro di Bologna, con studio in Via Barberia, 30 - 40123 – Bologna, p.iva 04056851209, appartenente allo Studio Legale Bricola – Associazione professionale, per complessivi € 20.713,67 comprensivo di compenso € 14.196,00, spese generali del 15% € 2.129,40, contributo previdenziale CPA del 4% € 653,02 e IVA del 22% € 3.735,25;
- **di impegnare** conseguentemente, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, la spesa complessiva di euro € 20.713,67 alla voce di bilancio n. 00030.00.57 "Prestazioni professionali specialistiche compresi incarichi legali" del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2023);
- **di dare atto** che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda l'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spesa per rappresentanza in giudizio ed oneri connessi, pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **di dare atto** che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base allo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione (**allegato A**) e con la medesima approvato;
- **di dare atto** che:
 - il CIG assegnato dall'ANAC è il n. Z463A07288, con oggetto "Assistenza e rappresentanza in giudizio proc. pen. n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena";
 - sono stati effettuati, sulla base dell'importo e delle caratteristiche del servizio, i controlli sull'operatore economico affidatario circa il possesso dei requisiti richiesti e che rimangono pendenti le evasioni, da parte degli enti competenti, di due richieste di verifiche su altrettanti requisiti;
 - la liquidazione delle competenze concernenti il presente atto verrà evasa entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura;
 - il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale del Comune di Carpi, che ha sottoscritto dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, agli atti del protocollo comunale al n. 13474 del 23/02/2023;
- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dalla normativa vigente.



S0A - SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

Il Dirigente
GARUTI ANNA LISA

OGGETTO: **Procedimento penale n. 5296/19 R.G.NR. - 1937/22 R.G. Tribunale di Modena - Conferimento di incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio del Comune di Carpi, citato quale responsabile civile, nonché di adempimenti connessi. CIG - Z463A07288**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
20.713,67	1.03.02.11.006	300057	2023	Z463A07288	00621

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

23/02/2023

per Il Responsabile del Settore Finanziario
il Dirigente sostituto
FERRARI MARIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Allegato A

DISCIPLINARE DI INCARICO

di assistenza e rappresentanza in giudizio del Comune di Carpi, citato quale responsabile civile, nonché di adempimenti connessi, nel Procedimento penale n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena – CIG Z463A07288

ART. 1

PARTI INTERESSATE

1. Committente: Comune di Carpi, con sede legale a Carpi (MO), Corso A. Pio, n. 91 C.F. 00184280360, nella persona della Dott.ssa Anna Lisa Garuti, Segretario generale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 21/02/2023 e determinazione dirigenziale n. __ del __/__/2023;
2. Professionista: Avv. Giacomo Nanni, C.F. *OMISSIS* - P.Iva 04056851209, del Foro di Bologna, appartenente allo Studio Legale Bricola – Associazione professionale, sito in Via Barberia, 30 - 40123 Bologna.

ART. 2

OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di costituzione e difesa in giudizio del Comune di Carpi, citato quale responsabile civile (decreto del Tribunale di Modena del 17/01/2023, notificato all'Ente in data 31/01/2023, prot. 7093, pari data), nelle forme e nei termini di cui all'art. 84 c.p.p., nel procedimento penale n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena, nonché relativamente agli adempimenti connessi, ad ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessi pubblici, e/o posizioni di diritto privato, dei quali è titolare l'Ente in relazione alla vicenda oggetto del procedimento (con riferimento ai profili penalistici), alla consulenza anche con redazione, ove richiesto, di pareri scritti strettamente correlati al processo penale di cui trattasi, la redazione di memorie e tutte le attività di rappresentanza e difesa in giudizio.
2. Costituiscono altresì oggetto dell'incarico gli adempimenti collegati al procedimento penale n. 5296/19 R.G.NR. – 1937/22 R.G. Tribunale di Modena, evidenziati nel parere reso dal professionista, nell'ambito di precedente e complementare incarico, acquisito al prot. riservato n. 1412 del 10.01.2023, e strettamente connessi alla determinazione dell'Ente di non costituirsi parte civile nel processo (Rif. Delibera Giunta Comunale n. 2/2023), relativi all'assunzione delle iniziative necessarie ai fini interruttivi della prescrizione rispetto all'imputato, per eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, da realizzarsi in collaborazione con il Servizio competente del Comune di Carpi.

ART. 3

OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

1. Il Professionista dovrà procedere alla costituzione per la resistenza in giudizio e alla tutela delle ragioni del Comune di Carpi con ogni strumento ritenuto idoneo, nell'ambito della controversia di cui all'art. 2 del presente disciplinare e all'espletamento di tutte le connesse attività. L'incarico si riferisce esclusivamente al grado di giudizio di cui all'art. 2. Il Professionista dovrà inoltre, di concerto con il committente, assumere le iniziative necessarie ai fini interruttivi della prescrizione



rispetto all'imputato per eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.

2. Il Professionista incaricato potrà richiedere al Comune di Carpi tutti gli atti, elementi, notizie e indagini che riterrà utili e necessarie per l'espletamento della sua attività.

3. Il Professionista deve svolgere personalmente l'incarico affidato. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e senza oneri per il Comune, di sostituti processuali della cui attività sarà in ogni caso responsabile.

4. Il professionista è altresì obbligato a:

a) fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, il professionista dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziari che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;

b) restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;

c) non assumere, per la durata dell'incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Amministrazione, né incarichi di consulenza in genere, in contrasto con gli interessi dell'Ente;

d) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi professionali dettati dall'ordinamento di cui alla L. n. 247/2012 e di tutti quelli inerenti la funzione;

e) osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai seguenti Codici di comportamento:

- "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" approvato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, disponibile al sito <http://www.normattiva.it>;

- codice di comportamento del Comune di Carpi, disponibile al seguente link: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti> ;

f) porre in essere, nell'espletamento dell'incarico, tutte le attività necessarie a garantire l'ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia. Il professionista si assume la diretta responsabilità di eventuali violazioni nell'espletamento dell'incarico, delle norme sopra richiamate.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore del professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

2. Il Comune di Carpi si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

1. Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in € 20.713,67 (euro ventimilasettecentotredici/67), comprensivo di compenso (€ 14.196,00), spese



generali del 15% (€ 2.129,40), CPA 4% (€ 653,02) e IVA 22% (€ 3.735,25), come da preventivo agli atti del prot. gen.le n. 12088 del 18/02/2023, che verrà corrisposto dal Comune di Carpi dietro presentazione di regolare fattura e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del Procedimento successivamente alla conclusione dell'incarico di difesa in giudizio, con salvezza del diritto del professionista incaricato di richiedere l'erogazione di un acconto nella misura massima del 30% del compenso spettante.

2. La decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dal Comune di Carpi solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010. Il Comune di Carpi provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva e delle ulteriori condizioni legittimanti come sopra descritte.

3. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Le parti danno atto che per il presente contratto il CIG è il seguente: Z463A07288. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto. I pagamenti a favore del professionista saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dal professionista.

4. Le fatture dovranno:

a) essere intestate a

COMUNE DI CARPI

Codice Univoco Ufficio del Comune di Carpi: UFT5W3

Codice IPA di Carpi: c_b819

Codice Fiscale/partita IVA: 00184280360

b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero conto corrente postale) in corrispondenza dei dati del conto corrente dedicato comunicato al Comune di Carpi;

c) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento (data e numero cronologico) e il codice CIG.

ART. 6

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

1. Il Professionista specifica che, per le ipotesi di responsabilità professionale, trova applicazione la garanzia assicurativa di cui alla polizza *OMISSIS*.

Il Professionista si obbliga a comunicare l'eventuale rinnovo della medesima polizza o gli estremi dell'eventuale nuova polizza, alla scadenza di quella in essere.

ART. 7

INCOMPATIBILITA'

1. Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità professionale che, pertanto, non ha rapporti con la controparte o che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere



in contrasto con l'incarico ricevuto.

2. Il Professionista dichiara, altresì, l'insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per i soggetti incaricati da una pubblica amministrazione.

3. Il professionista dichiara di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 8

OBBLIGHI INFORMATIVI E STIMA DEL RISCHIO CONTENZIOSO

1. Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti all'Amministrazione. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 31 gennaio, al fine di poter aggiornare la consistenza del fondo rischi per il contenzioso, contestualmente all'approvazione del rendiconto di esercizio. Il rischio deve essere valutato secondo le classificazioni comunicate dal committente con apposita missiva e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ART. 9

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli Elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

3. Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 10

INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il Professionista non espleti le mansioni affidate rispettando i termini processuali, verrà applicata allo stesso una penale sul compenso nella misura che verrà determinata avuto riguardo alle conseguenze del mancato rispetto del termine.

2. In tal caso il Comune inoltre, con determina dirigenziale, potrà stabilire la revoca dell'incarico.

3. Il Committente può risolvere il presente contratto in seguito ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPR 62/2013,



nonché del Codice di comportamento del Comune di Carpi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014.

**ART. 11
DIVERGENZE**

1. Eventuali divergenze sorte tra il Comune ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile la composizione in via bonaria, saranno deferite al foro competente di Modena.

**ART. 12
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. L'imposta di bollo per il presente documento è assolta, da parte del legale incaricato, mediante marca apposta sull'attestazione di assolvimento sottoscritta dal legale medesimo, agli atti del Comune di Carpi.
2. Il presente documento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**ART. 13
VALIDITA' E FIRMA ELETTRONICA**

1. Il presente disciplinare è impegnativo per le parti interessate a far tempo dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'incarico.
2. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per il presente incarico saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio: le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (ANAC, Prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L'interessato può avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento Europeo 2016/679.
3. La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Professionista
Avv. Giacomo Nanni

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti